Statuto dell'Associazione Culturale "VARIANTE BUNKER"

TITOLO I

SEDE – SCOPO E SOCI

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione culturale, di seguito denominata "Associazione Culturale VARIANTE BUNKER", con sede in Via Quittengo 41 Torino.
L'associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

Art. 2 - Natura e finalità dell'associazione

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge di promuovere iniziative culturali, artistiche, musicali e sportive in tutte le sue espressioni, senza finalità di lucro.

Più specificamente l'associazione persegue i seguenti scopi:
- Diffondere, promuovere, tutelare la cultura artistica, musicale e sportiva in ogni sua forma e genere.
- Tutelare, organizzare e promuovere artisti, musicisti e sportivi provenienti in particolare dall'universo giovanile.
- Organizzare eventi spettacolari o partecipare ad essi.
- Realizzare pubblicazioni editoriali multimediali audio e video.
- Realizzare produzioni musicali e artistiche.
- Organizzare e/o partecipare a mostre, conferenze eventi culturali o simili.
- Organizzazione e gestione di eventi atti alla diffusione della musica, dell'arte e dello sport.
- Organizzazione di iniziative di carattere promozionale e quanto altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi.
- Organizzazione eventi con permesso di somministrazione bevande.
- Organizzazione e gestione di festival e spettacoli in genere.
- Gestire, in forma diretta o indiretta, complessi ricettivi e di somministrazione di alimenti e bevande, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: alberghi, pensioni, residenze artistiche, case di riposo, di cura e per l'igiene e il benessere della persona, centri estetici e congressuali, ristoranti e bar, attività ricreative, sportive, culturali e turistiche, discoteche, piano bar e sale da ballo e da ricevimento, nonché di ogni altra attività affine o connessa alle stesse.
- Promozione di spettacoli musicali, artistici e sportivi con qualsiasi mezzo pubblicitario sia cartaceo, multimediale, radio/televisione, gestioni di siti internet inerenti le loro attività.
- Organizzazione di serate di beneficenza e benefiche in generale.
- Organizzazione e gestione di eventi culturali.
- Gestione e promozione siti internet.

- Potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero.
- Migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti.
- Realizzazione di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

L'associazione potrà collaborare con soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni), altre Associazioni e soggetti privati per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari.
Nell'ambito dello scopo sociale l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, ritenute idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche commerciali, finanziarie e mobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo direttivo, purché accessorie e strumentali rispetto allo scopo sociale.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

L'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 - I soci

Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.
Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.
Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa che deve essere versata annualmente.
Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, nonché ad osservare tutte le decisioni che saranno assunte dal consiglio direttivo e dalle assemblee.

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali dell'associazione;
- -ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'associazione.

I soci maggiorenni hanno, altresì, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
La quota associativa non è trasferibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica dell'associato può venir meno per:
- decesso;
- dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell'iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'associazione.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Art. 6 - L'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto,

considerando tuttavia l'eccezionalità delle competente attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.
11. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
12. Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio direttivo.
13. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea.

Art. 7 - Il consiglio direttivo

L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese e piè di lista effettuate a motivo della carica.
Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell'associazione, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza; potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale che andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.
Spetta, inoltre, al consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - Il presidente

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 - Fondi dell'associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall'attività dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- i fondi U.E.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Esercizi sociali
L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO IV

VARIE

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento.

Firmato